

Sezione delle impugnazioni

(2007/C 269/73)

Il 19 settembre 2007 il Tribunale di primo grado ha deciso che la sezione delle impugnazioni sarà composta, per il periodo 25 settembre 2007-30 settembre 2008, dal presidente del Tribunale e, secondo un sistema di rotazione, da quattro presidenti di sezione.

Criteri di attribuzione delle cause alle sezioni

(2007/C 269/74)

Il 25 settembre 2007 il Tribunale di primo grado ha stabilito nel seguente modo i criteri per l'attribuzione delle cause alle sezioni per il periodo 25 settembre 2007-30 settembre 2008, in conformità all'art. 12 del regolamento di procedura:

- 1) Le impugnazioni proposte contro le decisioni del Tribunale della funzione pubblica sono attribuite, sin dalla presentazione del ricorso, salvo un'applicazione successiva degli artt. 14 e 51 del regolamento di procedura, alla sezione delle impugnazioni.
- 2) Le cause diverse da quelle da quelle di cui al punto 1 sono attribuite, sin dalla presentazione del ricorso e salvo un'applicazione successiva degli artt. 14 e 51 del regolamento di procedura, alle sezioni composte di tre giudici.

Le cause di cui al presente punto sono ripartite tra le sezioni secondo tre turni distinti stabiliti in relazione all'ordine di registrazione delle cause in cancelleria:

- per le cause riguardanti l'applicazione delle regole di concorrenza applicabili alle imprese, delle norme riguardanti gli aiuti concessi dagli Stati e delle norme riguardanti le misure di difesa commerciale;
- per le cause relative ai diritti di proprietà intellettuale di cui all'art. 130, n. 1, del regolamento di procedura;
- per tutte le altre cause.

Nell'ambito di questi turni, le due sezioni che si riuniscono con tre giudici composte di quattro giudici saranno prese in considerazione due volte in occasione di ciascun terzo turno.

Il presidente del Tribunale potrà derogare a tali turni per tener conto della connessione di talune cause o per garantire una ripartizione equilibrata del carico di lavoro.

Designazione del giudice che sostituisce il presidente in qualità di giudice per i provvedimenti provvisori

(2007/C 269/75)

Il 19 settembre 2007, il Tribunale di primo grado ha deciso, in conformità all'art. 106 del regolamento di procedura, di designare il sig. giudice Cooke come sostituto del Presidente del Tribunale in caso di assenza o di impedimento di quest'ultimo in qualità di giudice per i provvedimenti provvisori per il periodo 18 settembre 2007-30 settembre 2008.

Tuttavia, per quanto riguarda le cause relative a procedimenti sommari per le quali è già avvenuta un'audizione e/o l'istruttoria era chiusa prima del 17 settembre 2007, il giudice per i provvedimenti provvisori designato per il periodo 1° ottobre 2006-17 settembre 2007 (GU 2006, C 190, pag. 15, e GU 2007, C 155, pag. 19) resta competente a firmare dopo il 17 settembre 2007 le ordinanze in tali cause.

Sentenza del Tribunale di primo grado 27 settembre 2007 — Pelle e Konrad/Consiglio e Commissione

(Cause riunite T-8/95 e T-9/95) ⁽¹⁾

(Responsabilità extracontrattuale — Latte — Prelievo supplementare — Quantitativo di riferimento — Regolamento (CEE) n. 2187/93 — Indennizzo dei produttori — Sospensione della prescrizione)

(2007/C 269/76)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrenti: Wilhelm Pelle (Kluse-Ahlen, Germania) e Ernst-Reinhard Konrad (Löllbach, Germania) (rappresentanti: B. Meisterernst, M. Düsing, D. Manstetten, F. Schulze e W. Haneklaus, avvocati)

Convenuti: Consiglio dell'Unione europea (rappresentanti: inizialmente A. Brautigam e A.-M. Colaert, successivamente A.-M. Colaert, agenti) e Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: inizialmente D. Booß, T. van Rijn e M. Niejahr, agenti, poi T. van Rijn e M. Niejahr, assistiti inizialmente da H.-J. Rabe, G. Berrisch e M. Núñez-Müller, avvocati)

Oggetto

Domande di risarcimento, in applicazione dell'art. 178 del Trattato CE (divenuto art. 235 CE) e dell'art. 215, secondo comma, del Trattato CE (divenuto art. 288, secondo comma, CE), del danno che i ricorrenti asseriscono di aver subito in ragione dell'applicazione del regolamento (CEE) del Consiglio 31 marzo 1984, n. 857, che fissa le norme generali per l'applicazione del prelievo di cui all'articolo 5 quater del regolamento (CEE) n. 804/68 nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (GU L 90, pag. 13), come integrato dal regolamento (CEE) della Commissione 16 maggio 1984, n. 1371, che fissa le modalità di applicazione del prelievo supplementare di cui all'articolo 5 quater del regolamento (CEE) n. 804/68 (GU L 132, pag. 11)

Dispositivo

- 1) Il Consiglio e la Commissione sono tenuti a risarcire il danno subito dal sig. Wilhelm Pelle e dal sig. Ernst-Reinhard Konrad in ragione dell'applicazione del regolamento (CEE) del Consiglio 31 marzo 1984, n. 857, che fissa le norme generali per l'applicazione del prelievo di cui all'articolo 5 quater del regolamento (CEE) n. 804/68 nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, come integrato dal regolamento (CEE) della Commissione 16 maggio 1984, n. 1371, che fissa le modalità di applicazione del prelievo supplementare di cui all'articolo 5 quater del regolamento (CEE) n. 804/68, in quanto tali regolamenti non hanno previsto l'attribuzione di un quantitativo di riferimento ai produttori che, in esecuzione di un impegno assunto ai sensi del regolamento (CEE) del Consiglio 17 maggio 1977, n. 1078, che istituisce un regime di premi per la non commercializzazione del latte e dei prodotti lattiero caseari e per la riconversione di mandrie bovine a orientamento lattiero, non avessero consegnato latte durante l'anno di riferimento considerato dallo Stato membro interessato.
- 2) Il sig. Pelle, ricorrente nella causa T 8/95, dev'essere risarcito dei danni subiti in ragione dell'applicazione del regolamento n. 857/84 per il periodo che va dal 5 dicembre 1987 al 28 marzo 1989.
- 3) Il sig. Konrad, ricorrente nella causa T 9/95, dev'essere risarcito dei danni subiti in ragione dell'applicazione del regolamento n. 857/84 per il periodo che va dal 27 novembre 1986 al 28 marzo 1989.
- 4) Le parti trasmetteranno al Tribunale, entro un termine di sei mesi decorrenti dalla presente sentenza, gli importi da corrispondere, stabiliti di comune accordo.
- 5) In mancanza di accordo, esse faranno pervenire al Tribunale, entro lo stesso termine, le loro conclusioni in cifre.
- 6) La decisione sulle spese è riservata.

(¹) GU C 132 del 28.5.2005.

Sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee 17 settembre 2007 — Akzo Nobel Chemicals e Akcros Chemicals/Commissione

(Cause riunite T-125/03 e T-253/03) (¹)

(Concorrenza — Procedimento amministrativo — Poteri di controllo della Commissione — Documenti acquisiti nel corso di una verifica — Tutela della riservatezza della corrispondenza tra avvocato e cliente — Ricevibilità)

(2007/C 269/77)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrenti: Akzo Nobel Chemicals Ltd (Hersham, Walton on Thames, Surrey, Regno Unito) e Akcros Chemicals Ltd (Hersham) (rappresentanti: avv.ti C. Swaak, M. Mollica e M. van der Woude)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: inizialmente R. Wainwright e C. Ingen Housz, quindi F. Castello de la Torre e X. Lewis, agenti)

Intervenienti a sostegno delle ricorrenti: Conseil des barreaux européens (CCBE) (Bruxelles, Belgio) (rappresentante: J. Flynn, QC); Algemene Raad van de Nederlandse Orde van Advocaten (L'Aia, Paesi Bassi) (rappresentanti: avv.ti O. Brouwer e C. Schillemans); European Company Lawyers Association (ECLA) (Bruxelles, Belgio) (rappresentanti: avv.ti M. Dolmans, K. Nordlander e J. Temple Lang); American Corporate Counsel Association (ACCA) — European Chapter (Parigi, Francia) (rappresentanti: avv.ti G. Berrisch e D. Hull) e International Bar Association (IBA) (Londra, Regno Unito) (rappresentante: avv. J. Buhart)

Oggetto

In primo luogo, una domanda volta, da una parte, all'annullamento della decisione della Commissione 10 febbraio 2003, C(2003) 559/4, e, per quanto necessario, della decisione della Commissione 30 gennaio 2003, C(2003) 85/4, le quali ingiungono alla Akzo Nobel Chemicals Ltd, alla Akcros Chemicals Ltd, alla Akcros Chemicals e alle loro rispettive consociate di sottoporsi a una verifica ordinata in applicazione dell'art. 14, n. 3, del regolamento del Consiglio 6 febbraio 1962, n. 17, primo regolamento d'applicazione degli articoli [81 CE] e [82 CE] (GU 1962, 13, pag. 204) (caso COMP/E-1/38.589), e, dall'altra parte, ad ordinare alla Commissione di restituire taluni documenti acquisiti nell'ambito della detta verifica, nonché ad impedirle l'utilizzazione del loro contenuto (causa T-125/03); in secondo luogo, una domanda volta all'annullamento della decisione della Commissione 8 maggio 2003, C(2003) 1533 def., la quale respinge una richiesta di non divulgazione dei detti documenti in virtù della riservatezza della corrispondenza tra avvocato e cliente (causa T-253/03).